Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Giovedì, 6 gennaio** | **Numero 4 (straordinario)**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, **lettera a)** **della tariffa** (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, o dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1131.*

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - LEGGE *23 dicembre 1920, n. 1821, recante provvedimenti a favore dei pensionati di guerra* — REGIO DECRETO *12 dicembre 1920, n. 1837, che estende alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia le disposizioni dei decreti di amnistia e condono 5 ottobre 1920, nn. 1414, 1415, e quelle del decreto n. 1417 relativo al procedimento per decreto penale per parte dei tribunali militari.* — REGIO DECRETO *23 dicembre 1920, n. 1838, che stabilisce l'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1920, n. 1477, concernente l'aggregamento del comune di Ollolai al mandamento di Fonni.*

Il numero 1821 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Pensioni dirette.

Art. 1.

Le pensioni e gli assegni rinnovabili di guerra sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvi i maggiori diritti che possano spettare in base alle disposizioni sulle pensioni normali vigenti alla data di cessazione dal servizio.

Il massimo delle pensioni privilegiate di guerra è fissato in L. 12.000.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, si applica anche ai militari promossi anteriormente al 31 gennaio 1918, tenendo conto, in ogni caso, delle promozioni per merito di guerra, ancorchè conferite posteriormente al giorno al quale risale l'invalidità del militare.

Art. 3.

L'invalido di guerra al quale, in virtù di disposizioni anteriori, sia stato liquidato o spetti un trattamento più favorevole di quello stabilito dai precedenti articoli, conserverà la differenza fino a quando non venisse diversamente disposto con la riforma organica di cui all'art. 9.

Art. 4.

La presente legge non si applica alla liquidazione degli assegni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Pensioni indirette.

Art. 5.

Se il termine di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, sia scaduto o scada entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge, si intende riaperto o prorogato per un anno a decorrere dalla pubblicazione medesima.

Art. 6.

Quando esistano orfani del militare morto a causa della guerra, di età minore ai 14 anni compiuti, la pensione viene corrisposta nella misura indicata alla tabella *B* annessa alla presente legge, fino al compimento della predetta età da parte dell'ultimo orfano.

In caso di riparto della pensione, alla vedova e agli orfani di età superiore ai 14 anni, viene devoluta una somma non maggiore di quella che, a titolo di pensione e di assegno integratore, sarebbe spettata loro in applicazione delle norme anteriori alla presente legge, e la rimanenza è divisa in parti uguali tra gli orfani di età minore di quella sovraindicata.

Agli effetti del presente articolo i figli e le figlie nubili di cui all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, sono equiparati ai minori della età di 14 anni.

Art. 7.

Alla vedova che non goda dei benefici dell'articolo precedente, al genitore o all'assimilato al genitore, quando siano incapaci a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria e purchè risulti in modo non dubbio che si trovino in istato di indigenza e che non possano ricevere gli alimenti dalle persone alle quali ne incombe l'obbligo, a sensi dell'art. 138 e seguenti del Codice civile, la pensione di guerra si liquida nella misura della tabella *B* annessa alla presente legge.

Disposizioni generali.

Art. 8.

Le disposizioni precedenti si applicano ai casi verificatisi dal 29 settembre 1911, anche se le pensioni siano già state liquidate, ma il godimento dei beneficî apportati dalla presente legge ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 ha applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1919.

Art. 9.

Le presenti disposizioni si applicheranno finchè non sarà provveduto alla riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra.

A tal fine il Governo del Re presenterà al Parlamento apposito disegno di legge nel termine di un anno.

Art. 10.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, istituito coll'articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, è aumentato da 5 a 15 centesimi, con effetto dal 1° gennaio 1922 per le imposte dirette sui beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile, e con effetto dal 1° luglio 1921 per le tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Pensioni dirette.

Tabella A.

	I Categoria	II Categoria	III Categoria	IV Categoria	V Categoria	VI Categoria	VII Categoria	VIII Categoria
Generale d'esercito (1)	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,400	7,800
Tenente generale	12,000	12,000	12,000	12.000	12,000	10,450	8,450	6,250
Maggiore generale	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000	9,200	7,350	5,500
Brigadiere generale	12,000	12,000	11,650	10,850	9,300	7,750	6,200	4,650
Colonnello	12.000	11,350	10,650	9,900	8,500	7,050	5,650	4,250
Tenente colonnello	12,000	9,950	9.300	8,700	7,450	6,200	4,950	3,750
Maggiore	11,600	9,200	8,700	8,150	6,950	5,800	4,650	3,500
Capitano	9,050	7,250	6,800	6,350	5,400	4,500	3,600	3,000
Tenente	6,350	5,100	4,800	4,450	3,700	3,150	3,000	2,250
Sottotenente	5,800	4,650	4,350	4,050	3,450	3,000	2,750	2,050
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme - Nocchiere di prima e seconda classe ed altri militari pareggiati a tal grado	4,500	3,600	3,350	3,150	3,000	2,700	2,150	1,600
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, brigadiere dei Reali carabinieri, sergente, vice-brigadiere dei Reali carabinieri - Secondo nocchiere, ed altri militari pareggiati a tal grado	3,300	3,000	2,950	2,750	2,350	1,950	1,550	1,200
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere - Sottonocchiere od altri militari pareggiati a tal grado	2,880	2.304	2,160	2,016	1,728	1,440	1,152	864
Appuntato, soldato e allievo carabiniere - Marinaio scelto, marinaio comune di prima e seconda classe di altre categorie	2,400	1,920	1,800	1,680	1,440	1,200	960	720

(1) Gradi equiparati della R. marina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro del tesoro
MEDA.

Il ministro della guerra
BONOMI.

Il ministro della marina
SECHI.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Tabella B.

Pensioni indirette ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge.

GRADO DEL MILITARE DECEDUTO	Pensione
Generale d'esercito e gradi equiparati della Regia marina	6,000
Tenente generale » » » »	6,000
Maggior generale » » » »	6,000
Brigadiere generale » » » »	5,175
Colonnello » » » »	4,725
Tenente colonnello » » » »	4,140
Maggiore » » » »	3,870
Capitano » » » »	3,015
Tenente » » » »	2,115
Sottotenente » » » »	1,935
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme - Nocchiere di prima e seconda classe ed altri militari pareggiati a tal grado	1,700
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, brigadiere dei Reali carabinieri, sergente, vice brigadiere dei Reali carabinieri - Secondo nocchiere ed altri militari pareggiati a tal grado	1,500
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale, carabiniere - Sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tal grado	1,440
Appuntato, soldato, allievo carabiniere - Marinaio scelto, marinaio comune di prima e seconda classe di altre categorie	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro del tesoro
MEDA.

Il ministro della guerra
BONOMI.

Il ministro della marina
SECHI.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il numero 1887 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i Regi decreti 21 luglio 1908, n. 325, 8 giugno 1911, n. 937, 20 marzo, n. 289, coi quali furono approvati rispettivamente gli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea, della Somalia e della Tripolitania e Cirenaica;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589 e 391 del Codice di procedura penale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e con quello della guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, in quanto applicabili, le disposizioni dei Nostri decreti 5 ottobre 1920, nn. 1414 e 1415, che concedono amnistia e condono per vari reati comuni e militari, nonchè le disposizioni del Nostro decreto di pari data n. 1417, relativo all'applicazione del procedimento per decreto penale da parte dei tribunali militari.

I termini stabiliti rispettivamente nell'art. 4 e nell'art 5 capoverso 1° dei citati decreti nn. 1414 e 1415 decorrono per le colonie dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale di ciascuna colonia; e sono: di un mese per coloro che risiedono nella colonia; di due mesi per i residenti in territori ad essa limitrofi, nel Regno, in altre colonie italiane, o in Egitto, Tunisia e Marocco; di quattro mesi per quelli che risiedono in altri Stati.

Il presente decreto entra in vigore nelle singole colonie alla data della sua pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FERA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1838 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1477, che distacca il comune di Ollolai dal mandamento di Orani e lo aggrega a quello di Fonni;

Visto l'art. 2 della legge anzidetta, che autorizza il Governo del Re a dare le disposizioni occorrenti per la esecuzione della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 5 ottobre 1920, n. 1477, con la quale il comune di Ollolai viene distaccato dal mandamento di Orani ed aggregato a quello di Fonni, andrà in vigore dal 1 gennaio 1921.

Art. 2.

Le cause penali, civili e commerciali relative al comune di Ollolai che al 1° gennaio 1920 fossero ancora pendenti presso il mandamento di Orani, continueranno ad essere trattate presso la stessa pretura, fino alla loro definizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*